

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI ORTA SAN GIULIO, AMENO E MIASINO (PROVINCIA NOVARA)

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di marzo alle ore diciotto e minuti sei nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PANZA DANIELE - Presidente	Sì
2. DEGIULI ELLA ANNA MARIA - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. FANTINI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
5. LOIZZO ALESSANDRO - Consigliere	No
6. NORTHCOTT SUSAN - Consigliere	Sì
7. ZUCCOLO LUISA - Consigliere	Sì
8. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
9. ERNESTI GIULIO - Consigliere	No
10. COMINOLI VALENTINA - Consigliere	Sì
11. LUCCHINI MATTEO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. PANZA DANIELE nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con le seguenti deliberazioni di C.C. veniva approvata la CONVENZIONE PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI ORTA SAN GIULIO, AMENO E MIASINO (PROVINCIA NOVARA):

- Comune di Orta San Giulio, deliberazione C.C. n. 40 del 20.12.2024;
- Comune di Ameno, deliberazione C.C. 22 del 27.12.2024;
- Comune di Miasino, deliberazione C.C. n. 2 del 27.01.2025;

Visto il decreto prefettizio n. 31 del 31/01/2025 pervenuto con nota prot. 21778 del 03/02/2025 con il quale:

- si prendeva atto della costituzione della suddetta convenzione;
- si invitavano le Amministrazioni comunali ad apportare alcune modifiche

Ritenuto dovere procedere in tal senso e quindi modificare la convenzione in essere come di seguito indicato:

Art. 4 comma 1 versione vigente:

In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del Segretario titolare della sede convenzionata, le Amministrazioni, secondo il proprio ordinamento, provvederanno, ciascuna per sé, a nominare il sostituto, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 4 comma 1 modificato secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del Segretario titolare della sede convenzionata, l'Amministrazione capofila provvederà a nominare un unico sostituto per tutti i Comuni convenzionati, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 6 comma 4 versione vigente:

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte di uno dei comuni convenzionati, ai sensi della deliberazione del C.d.A. dell'Agenzia nazionale n. 150 del 15.07.1999, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale tra i tre Comuni convenzionati, il Segretario conserva la titolarità dell'ufficio. Ove non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità della segreteria del Comune capo convenzione. Al momento dello scioglimento della convenzione, qualora nessuno dei Comuni convenzionati appartenga alla stessa classe della convenzione, il segretario già titolare della stessa, nel caso in cui non intenda accettare la titolarità in classe inferiore, può chiedere il proprio collocamento in disponibilità.

Art. 6 comma 4 modificato secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte dei Comuni convenzionati il Segretario conserva la titolarità della segreteria del Comune capofila ai sensi dell'art.3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020.

Art. 10 comma 2 versione vigente:

I diritti di segreteria spettanti al Segretario per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei Comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei Comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

Art. 10 comma 2 **modificato** secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

Gli eventuali diritti di segreteria spettanti al Segretario ai sensi dell'art. 10 della legge n. 114/2014 per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei Comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei Comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio competente ai sensi dell'art 49 del TUEL

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 8	N. 0	N. 8	N. 8	N. 0

DELIBERA

1. Di modificare la convenzione in essere PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE TRA I COMUNI DI ORTA SAN GIULIO, AMENO E MIASINO (PROVINCIA NOVARA), secondo quanto disposto dalla Prefettura di Torino / Albo Segretari comunali come di seguito indicato:

Art. 4 comma 1 modificato secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

In caso di assenza dal servizio, o impedimento all'esercizio delle funzioni, del Segretario titolare della sede convenzionata, l'Amministrazione capofila provvederà a nominare un unico sostituto per tutti i Comuni convenzionati, nelle forme consentite dalla legge, ed a darne tempestiva comunicazione all'Organo di Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 6 comma 4 **modificato** secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte dei Comuni convenzionati il Segretario conserva la titolarità della segreteria del Comune capofila ai sensi dell'art.3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01/12/2020

Art. 10 comma 2 **modificato** secondo le disposizioni della Prefettura / Albo dei Segretari comunali:

Gli eventuali diritti di segreteria spettanti al Segretario ai sensi dell'art. 10 della legge n. 114/2014 per i contratti rispettivamente rogati presso ciascuno dei Comuni convenzionati e, comunque, ogni altro onere strettamente legato a prestazioni effettuate dal Segretario comunale ad esclusivo interesse di uno dei

Comuni convenzionati, sono esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate e non sono pertanto soggetti a riparto.

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
N. 8	N. 0	N. 8	N. 8	N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente

PANZA DANIELE

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente

Dott.ssa Elisabetta Elena Valsesia

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.